

## **L'ART. 187 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940. N. 635): PROBLEMI INTERPRETATIVI**

### **La norma.**

*“Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.*

Le violazioni, ai sensi dell'art. 221/bis, comma 1 del TULPS, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.096,00.

### **I problemi interpretativi.**

L'art. 187 del R.D. 6.5.1940, n. 635 è contenuto nel Paragrafo 15 del decreto, che tratta degli “*esercizi pubblici*” quali bar, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc.

Non v'è traccia di una siffatta disposizione nel Paragrafo 14 relativo agli “*spettacoli e trattenimenti pubblici*”.

Sorgono spesso problemi interpretativi e/o applicativi della norma in esame.

Sarebbe auspicabile una circolare del competente Ministero dell'Interno, al fine di uniformare i criteri di interpretazione delle Forze dell'ordine e di evitare il lievitare del contenzioso, soprattutto in merito ai seguenti aspetti :

- a) La disposizione in parola è applicabile anche agli spettacoli e trattenimenti pubblici soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del TULPS, con particolare riferimento ai locali di trattenimento danzante quali sale da ballo e discoteche ?
- b) Per gli esercizi ove la norma è applicabile, il “legittimo motivo” che determina il corretto rifiuto della prestazione può essere ritenuto sussistente nei confronti di avventori che si sono resi protagonisti di precedenti comportamenti rischiosi sotto il

profilo della sicurezza pubblica, e/o che sono notoriamente dediti ad attività illecite, e/o che versano in stato di ubriachezza, e/o che non sono abbigliati convenientemente in relazione alla tipologia dell'esercizio ?

**Osservazioni sui proposti aspetti interpretativi.**

A) In ordine al primo aspetto segnalato, va innanzitutto evidenziato che *“il tenore letterale delle disposizioni rappresenta il primo fondamentale canone interpretativo di ogni norma”* (Cons. Stato, sez. V, 15.5.2013, n. 2629) e l'art 187 è testualmente riferito al *“pubblico esercente”* ed inserito, come innanzi rilevato, nel Paragrafo 15 del Regolamento del T.U.L.P.S., relativo agli *“esercizi pubblici”*. La *“ratio”* della norma sembra essere quella di garantire, in via generale, la fruizione di servizi ritenuti *“essenziali”* per la clientela, quali il vitto e l'alloggio, erogati in esercizi ove normalmente non v'è alcuna formalità di accesso.

Si consideri, altresì, che la disposizione è particolarmente datata (1940) e quindi elaborata in un contesto sociale ed economico nel quale i suddetti servizi avevano una diffusione molto parziale sul territorio, che acuiva la necessità di garantirne la piena e libera fruibilità.

E' da ritenere pertanto, in linea con la scarsa giurisprudenza, che la norma va ritenuta applicabile limitatamente agli *“esercizi pubblici”*, caratterizzati da una offerta nei termini innanzi indicati (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) e nei quali non è generalmente prevista alcuna particolare modalità di ingresso (così Pret. Pen. Torino, 5 marzo 1993).

La disposizione appare pertanto estranea – e non solo per la sua collocazione nel Paragrafo 15 del R.D. 635/40 – ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento, nei quali si accede normalmente previo pagamento di un biglietto e dove non è ravvisabile un'offerta di servizi caratterizzata da quella *“essenzialità”* nei termini innanzi rilevati.

A confermare la obiettiva diversità tra gli *“esercizi pubblici”* di cui al Paragrafo 15

del Regolamento del T.U.L.P.S. e i locali ove si tengono “spettacoli e trattenimenti pubblici” disciplinati dal Paragrafo 14 del medesimo Regolamento, v'è la constatazione che anche il Codice Penale contemplava l'apertura senza licenza di un “esercizio pubblico” con la disposizione dell'art. 665 (abrogato dall'art. 13 del d. lgs. 13.7.1994, n. 480 ), mentre sanzionava l'attività abusiva di un “luogo di spettacolo e trattenimento pubblico” con l'art. 666 (depenalizzato dall'art. 449 del d. lgs. 30.12.1999, n. 507).

Naturalmente, la ritenuta estraneità dell'art. 187 del R.D. 635/40 ai locali di spettacolo e trattenimento non può condurre, innanzitutto, a considerare legittime forme di discriminazione da parte dei gestori nel “selezionare” i clienti fondate su criteri quali sesso, razza, credo politico-religioso, condizioni personali e sociali.

E' da ritenere inoltre che eventuali modalità di determinazione e/o selezione della clientela scelte dalla gestione debbano essere *oggettive* e *predeterminate*, in ordine alle quali la clientela va opportunamente informata al momento di accedere nel locale (es. attraverso avvisi all'ingresso).

In tale ottica anche le cosiddette “serate a tema” - cioè riservate ad una particolare categoria di clienti, e pertanto precluse dalla gestione a chi non è in possesso dei requisiti predeterminati - sono da ritenere ammissibili, purchè appunto l'utenza venga adeguatamente informata all'ingresso.

B) In ordine al secondo aspetto segnalato, una corretta valutazione non può prescindere dalla considerazione di quanto previsto dall'art. 100 del T.U.L.P.S.

Pertanto, è da ritenere che costituisca - per l'esercente assoggettato in via generale alla disposizione dell'art. 187 del R.D. 635/40 - un diritto-dovere il rifiutare le prestazioni a chi, anche per precedenti comportamenti, possa mettere a rischio l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno dell'esercizio, nonchè a chi sia notoriamente dedito ad attività delittuose.

Parimenti, al fine di tutelare il decoro dell'esercizio ed in linea con la libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 della Costituzione, è da ritenere “*legittimo*

*motivo*” il rifiuto della prestazione ad avventori che non siano convenientemente abbigliati in relazione alla tipologia dell’esercizio, tantopiù nei casi in cui determinate condizioni di accesso (es. obbligo della giacca e della cravatta) vengano rese note all’ingresso del locale con adeguati strumenti informativi.

Avv. Attilio Pecora

(consulente legale Silb-Fipe)